Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo Pretorio on-line

n. 11861

del 23/10/2020



Spazio per la registrazione

Ordinanza Sindacale n. **304** del **23/10/2020**

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina.

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le delle attivita' produttive aree del territorio regionale specificamente dall'aggravamento";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si

confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)";

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»; b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.».

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO, in particolare l'art. 1 lett. "r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato (omissis)"

VISTO - il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 21/Report completo. Dati relativi alla settimana 28 settembre – 4 ottobre 2020 (aggiornati al 6 ottobre 2020), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato

DM Salute 30 aprile 2020, che conclude nei termini seguenti: "Conclusioni: In Italia si osserva una accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da dieci settimane che si riflette in un carico di lavoro non più sostenibile sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta si segnalano elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. È essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell'epidemia. La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto segnalati in ambito domiciliare/familiare. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento ormai chiaro e più rapido della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico. Sono in lieve aumento focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito intrascolastico. Rimane quindi essenziale mantenere l'attenzione sulle misure già introdotte per prevenire trasmissione intra-scolastica, come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera e le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico. (omissis)..

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020, che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, che ha apportato modifiche al DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il D.P.R. 81/09 che fissa i criteri numerici minimi e massimi di alunni per la costituzione delle classi

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 42 del 15 ottobre 2020 con la quale sono state recepite le disposizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 48 del 19 ottobre 2020 con la quale, nel recepire le disposizioni di cui al DPCM 18 ottobre 2020, si è altresì dato atto che "l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 9 ottobre 2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio per la Sicilia da moderato a alto alla luce dell'incremento dei casi da catena di trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;

VISTE le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aggiornate l'8 ottobre 2020

CONSIDERATO che lo stato di emergenza sanitaria, prorogato fino al 31 dicembre 2020, impone l'adozione di ogni misura idonea a garantire le norme sanitarie in tema di distanziamento personale, con particolare attenzione all'ambito scolastico dove è stato registrato, secondo il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 21/Report completo. Dati relativi alla settimana 28 settembre – 4 ottobre 2020 (aggiornati al 6 ottobre 2020), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, un aumento del contagio.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri

e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

CONSTATAT la necessità ed urgenza di limitare nel territorio urbano il diffondersi del virus mediante una complessiva e stringente azione di limitazione della circolazione degli individui per il tempo strettamente necessario ad evitare la trasmissione dell'infezione in un contesto territoriale in cui le strutture sanitarie non sarebbero non in grado di riservare accurate ed appropriate cure nei confronti di un numero rilevante di soggetti infettati;

RITENUTO che le misure disposte dal Governo con il DPCM 13 ottobre 2020 come integrate con quelle del DPCM 18 ottobre 2020 debbano essere dotate di un provvedimento di attuazione con efficacia dispositiva e sanzionatoria diretta nei confronti di quanti vivono e lavorano all'interno del territorio del Comune di Messina al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RITENUNO al contempo necessario contemperare le esigenze di sicurezza della cittadinanza con quelle necessarie a garantire agli utenti che i servizi della Pubblica Amministrazione siano erogati con continuità e nel rispetto dei termini procedurali vigenti,

CHE durante la prima fase del lockdown, con la introduzione dello smart working per i dipendenti del Comune di Messina, si è riscontrata una generale inosservanza del rispetto dei termini endoprocedimentali dovuta ad una sostanziale deficienza della struttura organizzativa ed alla mancata digitalizzazione degli archivi che non consente di svolgere in modo adeguato e soprattutto completo l'esame delle pratiche e di portare a termine in modo tempestivo i relativi procedimenti;

RICHIAMATO l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che "al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità";

CHE va pertanto garantito il servizio in presenza negli Uffici comunali e non solo limitatamente allo svolgimento dei servizi ritenuti essenziali;

OSSERVATO inoltre che tra le misure di contenimento del contagio impongono si deve avere particolare riguardo a quelle che vietano l'organizzazione e svolgimento di manifestazioni che possono dare luogo alla formazione di assembramenti, ivi compresa la consultazione elettorale per lo svolgimento del referendum locale per la eventuale costituzione del Comune Montemare mediante scorporazione di parte del territorio comunale;

SENTITO il Ministro dell'Interno on le Luciana Lamorgese che, nella riunione dei Sindaci delle Città Metropolitane che si è tenuta, in modalità con collegamento remoto, nella giornata del 21 ottobre 2020, si è espressa in senso favorevole alla sospensione della suddetta consultazione referendaria tenuto conto dell'assenza di carattere di urgenza della detta consultazione e dunque della sua differibilità alla cessazione dello stato di emergenza, fissato al 31 gennaio 2021;

OSSERVATO che sempre al fine di contenere il contagio vanno attuate misure specifiche per la comunità scolastica al fine di evitare che si creino assembramenti in concomitanza con l'entrata e l'uscita da scuola e che venga osservato il principio di distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni, comprensivo dello spazio di movimento, nella composizione delle classi, prevedendo ove ciò non sia possibile, che i Dirigenti scolastici differiscano gli orari di ingresso e di uscita, ricorrano ai doppi turni nell'articolazione delle lezioni e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private, ricorrano in modo complementare e integrato alla didattica di presenza anche alla didattica a distanza;

CONSIDERATO ancora che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento che, comportando misure limitative delle libertà personali di circolazione, rendono opportuna la condivisione dell'autorità sanitaria locale nonché il concorso attivo degli organi statali preposti al controllo sull'osservanza delle misure stesse;

VISTA la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1896 del 19 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 186 del 19 ottobre 2020;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 20 ottobre 2020;

VISTO l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".

PRESO ATTO delle risultanze del confronto con il Ministro degli Interni, il Capo della Polizia di Stato ed i Sindaci delle città Metropolitane, che si è svolto il 22 ottobre in video conferenza, le cui risultanze vengono di seguito riepilogate:

- Conferma della competenza dei Sindaci per l'emanazione delle ordinanze in attuazione delle disposizioni del DPCM;
- Assenza immediata di risorse economiche per sostenere le attività dei Sindaci nelle misure anti Covid quali l'assunzione di Stewart;

- Indisponibilità di ulteriori risorse umane dal parte della Polizia di Stato e dell'Esercito per le attività di Ordine Pubblico relative ai controlli anti assembramento e utilizzo della mascherina;
- Sospensione, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio, della consultazione referendaria del Comune di Messina per la costituzione del Comune Montemare, indetta per il 13 dicembre 2020, attesa la assenza di ragioni di urgenza per lo svolgimento della consultazione;
- Assunzione di impegno da parte del Ministro dell'Interno alla verifica del Bilancio per l'individuazione delle somme da destinare ai Comuni nella prossima Legge di Stabilità per il sostegno all'attuazione delle misure anti-Covid (principalmente per l'assunzione a tempo determinato di Stewart) e per lo scorrimento delle graduatorie finalizzate all'assunzione a tempo determinato di unità di Polizia Locale;

ACQUISITO il parere del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'odierna seduta;

Nell'ambito della durata dello stato di emergenza, prorogata fino al 31 gennaio 2021 per come in ultimo disposto dal Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 successivamente modificato dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, e dunque <u>a decorrere dalle ore 18,00 di venerdì 30 ottobre 2020 fino al 30 novembre 2020</u>, salvo eventuali proroghe e/o revoche che venissero disposte con provvedimenti statali.

ORDINA

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale

- 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e/o motoria intensa;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- 2. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che devono essere indossati avendo cura di coprire dal mento fino al di sopra del naso, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
- 3. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2 Limitazioni agli spostamenti in orario notturno

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nell'area cittadina compresa tra il Viale Boccetta (compreso il Viale Boccetta) ed il Viale Europa (compreso il Viale Europa) comprensiva di tutte le strade, viali e piazze che si trovano all'interno di quest'area, dalle ore 00.30 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
- 2. La comprova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi fac simile in allegato 1).
- 3. Le limitazioni agli spostamenti in orario notturno disciplinate nella presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi del TPL fatto salvo quanto disposto all'art. 9, ed a tutti i mezzi che assicurano lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali che, per loro natura, non possono essere interrotti e/o sospesi.

Art. 3 Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:

- a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;
- c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;
- d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla 3 capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la

prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori, fatte salve le diverse prescrizioni e limitazioni che la regione Siciliana potrà adottare d'intesa con il Ministro della salute, per stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalla regione Siciliana, purchè nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

- f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalla regione Siciliana, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
- g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale".
- h) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- i) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 giusta Ordinanza Presidente della regione Siciliana n. 42 del 13 ottobre 2020;
- I) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera;

m) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. In tale numero non devono essere conteggiati i conviventi e congiunti ed i parenti ed affini fino al secondo grado.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

- n) Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- o) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
- **p)** nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private (a titolo di esempio, assemblee societarie, assemblee condominiali, etc.) in modalità a distanza;
- **q)** l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- **r)** le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;
- s) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;
- t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

- u) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;
- v) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- z) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Art. 4 Disposizioni per attività commerciali.

- 1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- 2. Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;

Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;

Art. 5 Disposizioni per attività dei servizi di ristorazione con servizio al tavolo e senza servizio al tavolo

- 1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui a titolo di esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, chioschi, street food) sono consentite alle seguenti condizioni ed orari di apertura:
 - Le attività dei servizi di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 24,00, con un massimo di sei persone per tavolo; in tale numero non vanno computati i conviventi e i congiunti, nonché i parenti e gli affini fino al secondo grado;
 - Le attività dei servizi di ristorazione senza servizio al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 18,00. Le predette attività possono continuare fino alle ore 24:00 per la esclusiva vendita di prodotti da asporto con espresso divieto di consumazione nell'ambito del locale e zone adiacenti come stabilito al successivo art. 6.

- 2. E' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, favorendo la prenotazione on-line dei posti disponibili.
- 3. All'orario di chiusura dei pubblici esercizi deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale.
- 4. Per lo svolgimento delle operazioni di riordino e pulizia del locale è consentita una tolleranza, rispetto all'orario di chiusura fissato alle ore 24,00, di massimo trenta minuti.

Art. 6 Disposizioni per attività dei servizi di ristorazione con asporto e con consegna a domicilio

- 1. Resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, dalle ore 05,00 fino alle ore 24,00. Il titolare/gestore dell'attività deve avere cura di ricevere i clienti all'interno del locale solo per il tempo occorrente a ricevere e consegnare quanto ordinato, evitando che si formino assembramenti all'interno del locale e che venga sempre rispettato il distanziamento tra i clienti e tra questi e gli operatori e che venga sempre indossata la mascherina all'interno del locale medesimo.
- 2. Al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale da parte degli avventori che sostano in attesa, il gestore/titolare dell'attività viene autorizzato a posizionare sulla porzione di suolo pubblico corrispondente alle vetrine o affaccio del locale, dei paletti o altro strumento che disciplini il mantenimento della distanza tra i clienti, avendo cura di non intralciare il pubblico passaggio dei pedoni.
- 3. Sempre al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale, il gestore/titolare dell'attività può collocare sul suolo pubblico un tavolo (o altro elemento di appoggio) per consentire le operazioni di pagamento da parte dei clienti, al fine di evitare l'accesso all'interno del locale;
- 4. L'occupazione di suolo pubblico di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, costituisce un rafforzamento delle misure di prevenzione del contagio ed è esentata dal pagamento del canone COSAP per tutta la durata della presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria.
- 5. Ai fini della regolarità dell'occupazione di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, il gestore/titolare dell'attività di ristorazione con asporto è tenuto a presentare una comunicazione al Dipartimento Servizi alle Imprese che sarà ritenuta valida ed efficace dalla data della sua presentazione fino alla data di efficacia delle presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria, e fatti salvi i controlli della Polizia Municipale sulla conformità tra quanto comunicato dal gestore/titolare dell'attività e quanto effettivamente collocato sul suolo pubblico; (vedi fac simile in allegato 2).
- 6.Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- 7. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- 8. Per il riordino e pulizia del locale è consentita una tolleranza, rispetto all'orario di chiusura fissato alle ore 24,00, di massimo trenta minuti.
- 9. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Art. 7 Disposizioni per le attività inerenti ai servizi alla persone e servizi bancari, finanziari, assicurativi e varie

1 Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite, giusta Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 42 del 13 ottobre 2020, nel rispetto delle Linee Guida adottate dalla Conferenza delle regione e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020 per l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

2 Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

Art. 8 Disposizioni per gli Istituti Scolastici comunali

- 1) Al fine di evitare ogni forma di assembramento in concomitanza con l'ingresso e l'uscita dalle scuole e contrastare la formazione di assembramenti derivanti dalla contemporanea affluenza all'interno dei plessi scolastici della comunità scolastica, degli alunni e dei docenti, fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, tutti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche site nel Comune di Messina della scuola secondaria di primo e di secondo grado devono attenersi, nella formazione delle classi per l'A.S. 2020/2021, al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti adottando ogni provvedimento utile e necessario, per il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 2) Nella Scuola Secondaria di I grado, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a garantire che nella composizione delle classi non venga mai superato il numero massimo di studenti in rapporto alla superficie disponibile per aula in conformità a quanto disposto dal DPR 81/2009, assicurando in via prioritaria che venga garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fra le rime buccali degli alunni, anche in considerazione dello spazio di movimento. Nel caso in cui, non è possibile garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione al rapporto superficie/alunni come innanzi disposto, i dirigenti della Scuola secondaria di I grado, quale ulteriore misura diretta a contrastare la diffusione del contagio, sono tenuti ad adottare nell'articolazione degli orari delle lezioni i turni pomeridiani o, in alternativa e comunque in maniera complementare alla didattica di presenza, la didattica a distanza.
- 3) Nella Scuola secondaria di II grado, pubblica, privata e paritaria, fermo restando l'obbligo di garantire che nella composizione delle classi non venga mai superato il numero massimo di studenti in rapporto alla superficie disponibile per aula in conformità a quando disposto dal DPR 81/2009, assicurando in via prioritaria che nelle aule sia attuato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fra le rime buccali degli alunni, anche in considerazione dello spazio di movimento disponendo obbligatoriamente, i Dirigenti Scolastici dispongono che le lezioni avranno inizio non prima delle ore 10,00.

Nel caso in cui, nonostante il differimento dell'orario di ingresso alle ore 10,00 come innanzi disposto, si verifichino situazioni di assembramento durante le operazioni di entrata e di uscita, o siano rilevate criticità derivanti dal contemporaneo utilizzo dei mezzi del TPL (fatto salvo quando disposto all'art. 10) i dirigenti della Scuola secondaria di II grado, quale ulteriore misura diretta a contrastare la diffusione del contagio, sono tenuti ad adottare nell'articolazione degli orari delle lezioni i turni pomeridiani o, in alternativa e comunque in maniera complementare alla didattica di presenza, la didattica a distanza.

- 4) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche site nel Comune di Messina di ogni ordine e grado, pubbliche, sono tenuti a non accettare iscrizioni per l'A.S. 2021/2022 ove ciò comporti il superamento delle disposizioni vigenti in tema di formazione delle classi come stabilite nel DPR 81/09.
- 5) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche site nel Comune di Messina di ogni ordine e grado, sono tenuti a comunicare, entro giovedì 29 ottobre 2020, l'attestazione (vedi fac simile in allegato 3) dell'avvenuto rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti e delle misure che concretamente saranno state adottate per garantire il distanziamento ed evitare la formazione degli assembramenti e che entreranno in vigore a partire da lunedì 2 novembre 2020.

Art. 9 Disposizioni a sostegno del servizio di assistenza scolastica

Fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, e comunque fino alla scadenza della presente Ordinanza, salvo ulteriori proroghe, al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio, il cui concreto esercizio potrebbe essere limitato o reso difficoltoso anche per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8, l'Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità.

Art. 10 Disposizioni per il Trasporto pubblico locale

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 del DPCM 18 ottobre 2020.
- 2. Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'infezione da Covid-19, è consentita l'occupazione dell'80% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM dell'11 giugno 2020.
- 3. L'A.T.M. S.p.A. è tenuta ad incrementare il numero di corse per il trasporto in orario diurno ricorrendo anche all' eventuale utilizzo di vettori privati previa intesa con l'Assessore alle Politiche della Scuola, in modo da evitare, fermo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, che gli studenti che si avvalgono del TPL vengano esposti alla formazione di assembramenti alle fermate dell'autobus o sui mezzi.
- 4. Ai fini del rispetto di quanto disposto all'art. 2 della presente ordinanza, l'A.T.M. S. p.A. è tenuta a rimodulare l'orario di esercizio rendendolo flessibile secondo i flussi dell'utenza.

Art. 11 Disposizioni per le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici

1. E' fatto obbligo agli Enti pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni i cui uffici hanno sede sul territorio comunale di modulare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

Art. 12 Disposizioni per articolazione dell'orario di lavoro in presenza all'interno degli Uffici Comunali.

Al fine di garantire il corretto e puntuale svolgimento dei servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle norme sulla sicurezza e sul distanziamento, nonché al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento degli uffici da parte degli utenti, i dipendenti comunali sono tenuti ad assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza in misura non inferiore al 50% dell'orario di lavoro, ferma restando la particolare tutela dei c.d. lavoratori fragili.

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti, i Dirigenti dei Dipartimenti sono tenuti ad articolare l'orario di lavoro in turni antemeridiani e pomeridiani, con eventuale presenza anche il sabato mattina, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento e di sicurezza sul luogo di lavoro in conformità alle disposizioni dettate per il contrasto al COVID-19.

Art. 13 Disposizioni sulla sospensione della consultazione referendaria recante il progetto di variazione territoriale riguardante l'istituzione del comune autonomo Montemare" (ex 12° e 13° quartiere del Comune di Messina).

Viene sospesa la consultazione referendaria, recante progetto di variazione territoriale riguardante l'istituzione del Comune autonomo Montemare (ex 12° e 13° quartiere del Comune di Messina) le cui operazioni di voto erano state fissate per il 13 dicembre 2020.

La superiore sospensione avrà efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe.

Art. 14 Disposizioni per la Polizia Municipale per il controllo del rispetto delle disposizioni e limitazioni della presente Ordinanza.

Tutte le unità di personale della Polizia Municipale di Messina sono tenute a prestare servizio per la verifica del rispetto delle prescrizioni e limitazioni oggetto della presente Ordinanza e per l'accertamento delle eventuali violazioni da parte dei trasgressori.

Alla formazione dei turni di servizio concorrono tutti gli Agenti in servizio, con la sola esclusione delle unità che risultino dispensate totalmente dai servizi esterni.

Il coordinamento del personale, l'organizzazione delle pattuglie, l'articolazione dei turni, i rapporti con le altre Forze dell'Ordine, ivi compresa la partecipazione alle Convocazioni dei Comitati Provinciali dell'Ordine e della Sicurezza ed ai tavoli tecnici presso la Questura, è affidato per tutto il tempo della durata dello stato di emergenza sanitaria, al Comandante Vicario della Polizia Municipale C.I.S. Giovanni Giardina.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

Che il Segretario Comunale impartisca le direttive ai Signori Dirigenti per l'attivazione dell'articolazione dell'orario di lavoro anche con fasce pomeridiane e con il sabato mattina e per l'attuazione-dello smart working in modalità tale da garantire il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e servizi efficienti all'utenza.

Che il Dirigente della Polizia Municipale adotti i provvedimenti necessari alla piena ottemperanza della presente Ordinanza.

Che il Dirigente Dipartimento Servizi Generali adotti i provvedimenti per la immediata sospensione della consultazione referendaria recante progetto di variazione territoriale riguardante l'istituzione del Comune autonomo Montemare (ex 12° e 13° quartiere del Comune di Messina) fino a quando non verrà dichiarata la cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque fino al 31 gennaio 2021, salve eventuali proroghe.

Che le Società Partecipate e le Aziende Speciali adottino ogni provvedimento necessario alla ottemperanza della presente Ordinanza.

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, come modificate dal DPCM 18 ottobre 2020.

Che ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 18,00 del 30/10/2020 e avrà durata fino al 30 novembre 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana
- Messina Servizi Bene Comune SpaMessina Social City Azienda Special
- ATM SpA

IL SINDACO

(On. Cateno De Luca) Le hues